

**IL VICE DIRETTORE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165, e in particolare l'articolo 39 e l'articolo 68, quest'ultimo così come integrato dall'articolo 17 del Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.61;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, e l'articolo 14, comma 5, che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;

VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento modificativo del Regolamento n. 2007-01, conclusasi il 10 dicembre u.s.;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2020-05 denominato "*Regolamento modificativo del Regolamento n. 2007-01 sulle procedure di segnalazione ex art.68 Legge 17 novembre 2005 n.165.*",

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2020-05 che entra in vigore il 4 gennaio 2021.

San Marino, 23 dicembre 2020

Firmato: IL VICE DIRETTORE f.f.
Avv. Giuseppe Ucci

**REGOLAMENTO MODIFICATIVO DEL
REGOLAMENTO N. 2007-01**

**SULLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
EX ART.68 LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165**

anno 2020 / numero 05

Articolo 1 – Segnalanti

1. L'articolo 1 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 1 – Soggetti legittimati alle segnalazioni

1. *Possono presentare segnalazioni ai sensi dell'art.68, comma 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165 (c.d. “segnalazioni-esposto”):*
 - a) *i clienti di soggetti autorizzati, di promotori finanziari, di consulenti finanziari indipendenti e di intermediari assicurativi o riassicurativi;*
 - b) *le associazioni giuridicamente riconosciute che rappresentano gli interessi dei consumatori direttamente o per il tramite di professionisti all'uopo espressamente incaricati.*
2. *Le segnalazioni ai sensi dell'art.68, comma 1-bis, della Legge 17 novembre 2005 n.165 (c.d. segnalazioni-whistleblowing), possono essere presentate da chiunque, ivi compresi gli esponenti aziendali e i dipendenti dei soggetti elencati alla lettera a) del precedente comma 1, i quali, nei casi di concorso nella violazione, beneficeranno delle attenuazioni di cui all'articolo 31, comma 3, lettere b) e i-quinques), della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.*
3. *Ai sensi dell'art.68, comma 1-quater, della Legge 17 novembre 2005 n.165, le segnalazioni effettuate ai sensi del precedente comma:*
 - a) *non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o di informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165;*
 - b) *non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.”.*

Articolo 2 – Oggetto

1. L'articolo 2 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 2 – Oggetto delle segnalazioni

1. *Le segnalazioni-esposto possono avere ad oggetto unicamente presunte inadempienze alle norme della Legge 17 novembre 2005 n.165, ivi incluse quelle alle quali la legge medesima rinvia e quelle riportate nei suoi allegati, e/ o alle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dall'Autorità di Vigilanza, quando da tali inadempienze discendano altrettanto presunte lesioni di diritti propri, o degli interessi dei consumatori, ad opera degli operatori economici elencati alla lettera a) del precedente articolo 1 comma 1.*
2. *Tra le segnalazioni-esposto di cui al precedente comma rientrano quindi anche quelle aventi ad oggetto errori commessi, a danno dei segnalanti, dagli intermediari vigilati nelle comunicazioni da questi trasmesse in adempimento dei loro obblighi di cui agli articoli 50 (Centrale Rischi) e 51 (Sistema Informativa Protesti) della Legge 17 novembre 2005 n.165.*
3. *Le segnalazioni-whistleblowing hanno ad oggetto presunte violazioni delle norme e disposizioni di cui al precedente comma 1 ad opera di chiunque vi sia tenuto, anche a titolo personale, in relazione al ruolo esercitato o alla carica ricoperta nell'ambito degli assetti proprietari, organizzativi o di governance degli operatori economici di cui al comma 1, quando tali violazioni non ledano la sfera giuridica propria, o gli interessi dei consumatori.*
4. *Ai sensi del precedente comma possono essere segnalate:*

- a) violazioni già avvenute di cui il segnalante abbia pertanto certezza, a prescindere dalla sua possibilità di produrre, in allegato, la documentazione comprovante le violazioni segnalate;
- b) fatti e circostanze, anche in itinere, che il segnalante presume potrebbero rappresentare violazioni delle predette norme e disposizioni.
5. Per effetto di quanto previsto ai precedenti commi, le segnalazioni di cui all'articolo 68 della Legge 17 novembre 2005 n.165 sono un importante strumento per migliorare, in efficacia e tempestività, l'azione dell'Autorità di Vigilanza ma mentre le segnalazioni-esposto riguardano il rispetto delle norme sulla diligenza, correttezza e trasparenza nelle relazioni con la clientela, le segnalazioni-whistleblowing attengono ad ogni altra disposizione di legge o di vigilanza in ambito finanziario, ad esclusione delle controversie con il soggetto segnalato di natura commerciale o concernenti il rapporto di lavoro dipendente.”.

Articolo 3 – Requisiti formali

1. L'articolo 3 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 3 – Requisiti formali delle segnalazioni

1. Le segnalazioni devono avere forma scritta ed essere redatte in lingua italiana o inglese.
 2. Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime.
 3. Per le segnalazioni-whistleblowing, al fine di supportare i segnalanti nella redazione di una segnalazione chiara e completa ai sensi del seguente articolo, è consigliato l'utilizzo del modulo di cui all'Allegato A del presente regolamento.”.
2. Al Regolamento 2007-01 è aggiunto quale Allegato A il “modello di segnalazione whistleblowing”, allegato al presente Regolamento.

Articolo 4 – Requisiti sostanziali

1. L'articolo 4 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 4 – Requisiti sostanziali delle segnalazioni

1. I contenuti minimi obbligatori di qualsiasi segnalazione sono:
 - a) dati identificativi del segnalante (cognome, nome, codice identificativo, indirizzo di residenza, recapito telefonico e di posta elettronica);
 - b) descrizione chiara, precisa e circostanziata dei fatti che avrebbero dato origine alle inadempienze e/o violazioni (riferimenti a date, luoghi, persone, operazioni, importi ecc.);
 - c) data della segnalazione;
 - d) firma del segnalante, anche elettronica ricorrendo le condizioni di legge.
2. Nei casi di segnalazione-esposto da parte di un'associazione di difesa dei consumatori, ai fini di cui al comma precedente, lettera a), è sufficiente la denominazione dell'associazione medesima, salvo l'obbligo di inserire, ai fini di cui alla lettera b) del medesimo comma, le generalità di almeno un cliente direttamente interessato dalle presunte inadempienze segnalate.
3. In tutti i casi di segnalazione-esposto, qualora il soggetto segnalante sia in possesso di documentazione comprovante i fatti oggetto di segnalazione, copia di questa deve essere allegata a corredo della segnalazione medesima. In ogni caso la segnalazione, per essere ricevibile, dovrà portare in allegato copia della corrispondenza precedentemente intrattenuta con l'Ufficio Reclami, ove presente presso il soggetto segnalato, anche a comprova del rimedio preventivamente esperito ma senza esito soddisfacente.

4. *Nei casi di segnalazione-whistleblowing da parte di un esponente aziendale o di un dipendente degli stessi operatori economici su cui ricade la segnalazione o ai cui esponenti aziendali o dipendenti sono imputati i fatti e le circostanze segnalate, la segnalazione dovrà contenere anche precise informazioni in ordine al ruolo, qualifica o incarico ricoperti dal soggetto segnalante all'interno dell'organizzazione aziendale all'epoca dei fatti segnalati.*
5. *In tutti i casi di segnalazione-whistleblowing, qualora il soggetto segnalante abbia già provveduto a segnalare i medesimi fatti ad altra autorità, o sia comunque intenzionato a farlo, è tenuto a darne precisa comunicazione all'interno della segnalazione, così come per gli eventuali esiti di tali segnalazioni.”.*

Articolo 5 – Modalità di presentazione

1. L'articolo 5 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 5 – Modalità di presentazione delle segnalazioni

1. *Le segnalazioni-esposto devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative:*
 - a) *raccomandata elettronica o cartacea alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Dipartimento Vigilanza, Via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino;*
 - b) *consegna brevi manu al medesimo indirizzo sopra specificato, con contestuale rilascio di ricevuta.*
2. *Le segnalazioni-whistleblowing devono essere presentate per iscritto con una delle seguenti modalità alternative:*
 - a) *direttamente presso il Dipartimento Vigilanza all'indirizzo sopra specificato e previo appuntamento, riferendo al personale del Dipartimento medesimo che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante;*
 - b) *consegnando brevi manu o a mezzo raccomandata cartacea o elettronica della segnalazione sottoscritta in calce (vedasi all'Allegato A);*
 - c) *inviando a mezzo mail all'indirizzo whistleblowing@bcsm.sm con allegata la segnalazione di cui alla precedente lettera b) in formato elettronico.”.*

Articolo 6 – Attività di verifica

1. L'articolo 6 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 6 – Verifica delle segnalazioni

1. *L'Autorità di Vigilanza procede ad un primo esame dei fatti oggetto della segnalazione sulla base delle indicazioni in essa riportate e della ulteriore documentazione eventualmente allegata, riservandosi la facoltà di richiedere al soggetto segnalante integrazioni e chiarimenti in forma scritta e/o verbale.*
2. *Verificata la rilevanza dei fatti ai fini delle disposizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 e nei provvedimenti di questa attuativi, l'Autorità di Vigilanza, nei casi di segnalazione-esposto, comunica al soggetto vigilato i contenuti essenziali della segnalazione, assegnando un termine per presentare eventuali contro-deduzioni, nei casi di segnalazione-whistleblowing, avvia, ove necessario, le opportune verifiche ad accertare i fatti e le circostanze segnalate.”.*

Articolo 7 – Effetti

1. L'articolo 7 del Regolamento n.2007-01 è così sostituito:

“Articolo 7 – Effetti delle segnalazioni

1. *Le segnalazioni, corredate dalle ulteriori informazioni eventualmente acquisite, sono valutate dall’Autorità di Vigilanza ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, inclusa l’adozione dei provvedimenti e delle altre iniziative di competenza.*
2. *Esula in ogni caso dai compiti e dai poteri dell’Autorità di Vigilanza la composizione o il giudizio su qualunque controversia tra gli autori delle segnalazioni e i soggetti vigilati, oggetto di segnalazione-esposto.”.*

Articolo 8 – Diritti del segnalante

1. All’articolo 8 del Regolamento n.2007-01, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Nei casi di segnalazione-whistleblowing, l’Autorità di Vigilanza, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.68, comma 1-ter, della Legge 17 novembre 2005 n.165, garantisce:
 - a) un canale di comunicazione sicuro e specifico;*
 - b) una adeguata tutela del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;*
 - c) la riservatezza sull’identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione per tutte le fasi della procedura, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.*
4. *In ogni caso tutte le informazioni acquisite dall’Autorità di Vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni sono soggette a segreto d’ufficio ai sensi dell’art.29 della Legge 29 giugno 2005 n.96.”.*

Articolo 9 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2021 ed avrà pertanto effetto sulle segnalazioni trasmesse all’Autorità di Vigilanza a decorrere dalla predetta data.
2. Il testo consolidato del Regolamento n.2007-01, con le modifiche introdotte dal presente Regolamento, sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bccsm.sm).

ALLEGATO A

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
NOME	
COGNOME	
CODICE ISS / FISCALE	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
E-MAIL / RECAPITO TELEFONICO per eventuali ulteriori contatti	
DATI E INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI SEGNALATE	
SOGGETTO VIGILATO OGGETTO DI SEGNALAZIONE	
AREA OPERATIVA A CUI LE VIOLAZIONI SONO RIFERIBILI (e.g. Area Crediti, Area Titoli, Area Pagamenti, Controlli Interni, Struttura di Governance ecc.)	
DATA O ARCO TEMPORALE DEI FATTI SEGNALATI	
LUOGO PRINCIPALE DELLE VIOLAZIONI (e.g. Filiale, Ufficio, Organo ecc.)	
DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	
ELEMENTI SUPPLEMENTARI PER SEGNALANTI ESPONENTI, DIPENDENTI O COLLABORATORI DEL SOGGETTO SEGNALATO*	
RUOLO, QUALIFICA O CARICA RICOPERTI ALL'EPOCA DEI FATTI SEGNALATI	
TIPO DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ALLEGATO IN COPIA ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE (e.g. Carta d'Identità, Passaporto, Patente di Guida)	
ELEMENTI SUPPLEMENTARI IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA SEGNALAZIONE AD ALTRI SOGGETTI (e.g. Autorità Giudiziaria, A.I.F., forze di polizia, revisori, sindaci, funzioni di controllo interno ecc.)	
DATA	
SOGGETTO DESTINATARIO	
<i>Eventuale seguito ove noto</i>	
DATA	
SOGGETTO DESTINATARIO	
<i>Eventuale seguito ove noto</i>	
DATA	
SOGGETTO DESTINATARIO	
<i>Eventuale seguito ove noto</i>	

Data: _____ Firma: _____

* In tali casi (*insider whistleblowing*) al presente modulo va allegata fotocopia o scansione del documento di riconoscimento del segnalante. In tutti i casi va comunque allegata, ove disponibile, eventuale documentazione a corredo della segnalazione.